

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81
Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Luglio 2007

Anno IV
N. 7

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamento Luglio 2007

16 luglio
Lunedì

- Versamento Iva mese giugno 2007
- Versamento Ritenute fiscali
- Versamento Contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di giugno 2007

18 luglio
Mercoledì

- Contribuenti tenuti alla presentazione dell'Unico relativo al 2006 che non beneficiano della proroga all'8 agosto: versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40 %.

20 luglio
Venerdì

- Elenchi Intra mese di giugno 2007

31 luglio
Martedì

- Invio telematico del mod. UNICO 2007 PF da parte di persone fisiche non titolari di partita IVA, ad esclusione di soci di società di persone, di studi associati e di srl trasparenti.
- Presentazione della dichiarazione ICI 2007 relativa a variazioni verificatesi nel 2006 per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 luglio (se il Comune non ha deliberato diversamente).

Sommario

- Pag. 1 Scadenze del mese
- Pag. 2 Termini di presentazione e versamento dichiarazioni
- Pag. 3 Detrazione Iva auto
- Pag. 4 Invio telematico dei corrispettivi.

FISCO PRATICO

magazine

Luglio 2007

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Termini di presentazione e Versamento (aggiornato con le previste proroghe)

Termini di presentazione e versamento

Contribuenti		Trasmissione telematica	Versamenti (3)
- Persone fisiche (tranne che in caso di decesso)	per le quali si applicano gli Studi di settore (1)	25 settembre (2)	9 luglio, ovvero 8 agosto con maggiorazione 0,40%
	diversi dai precedenti	31 luglio	18 giugno, ovvero 18 luglio con maggiorazione 0,40%
- Società di persone comprese Società semplici e Associazioni tra professionisti	per le quali si applicano gli Studi di settore (1)	25 settembre (2)	9 luglio, ovvero 8 agosto con maggiorazione 0,40%
	diversi dai precedenti	25 settembre (2)	18 giugno, ovvero 18 luglio con maggiorazione 0,40%
- Società di capitali e altri soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare	per le quali si applicano gli Studi di settore (1)	10 settembre (2)	9 luglio, ovvero 8 agosto con maggiorazione 0,40%
	diversi dai precedenti	10 settembre (2)	18 giugno, ovvero 18 luglio con maggiorazione 0,40%
Sostituti d'imposta	Mod. 770 semplificato	30 settembre	-
	Mod. 770 ordinario	31 ottobre	-

- (1) **Proroga:** riguarda anche collaboratori dell'impresa familiare, soci di società di persone o di associazioni fra artisti e professionisti nonché soci di società a responsabilità limitata trasparenti.
- (2) **Ulteriore proroga:** è prevista una ulteriore proroga al primo ottobre 2007, a mezzo di un nuovo provvedimento.
- (3) **Versamenti Iva:** il saldo annuale Iva può essere versato in alternativa:
- in unica soluzione **entro il 16 marzo** di ciascun anno se l'importo da pagare **supera Euro 10**,
 - entro il termine previsto per il pagamento delle **somme dovute in base all'Unico**; in tal caso l'importo va maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40 % per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo fino alla data di versamento, con possibilità di dilazione fino ad un massimo di 6 rate, con applicazione alle rate successive alla prima degli interessi nella misura 0,50 % mensile;
 - fino ad un **massimo di 9 rate** di pari importo decorrenti dal 16 marzo, con applicazione alle rate successive alla prima degli interessi nella misura 0,50 % mensile.

FISCO PRATICO

magazine

Luglio 2007

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Detrazione Iva Auto

Premessa

Sugli acquisti di beni e servizi inerenti le autovetture (acquisti, noleggi, leasing, manutenzioni, ecc.) effettuati dal **27 giugno 2007** è applicabile la nuova percentuale di **detrazione forfetaria dell'Iva pari al 40%**.

Ambito di applicazione

La detrazione (forfetaria) ridotta al 40% riguarda i **veicoli a motore** di seguito indicati.

- Veicoli adibiti al **trasporto di persone o beni** di massa complessiva autorizzata non superiore a 3.500 kg e con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 8 (esclusi trattori agricoli o forestali);
- Veicoli non interamente utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Esclusioni

Sono **esclusi dalla limitazione** sopra indicata i veicoli utilizzati nell'ambito delle seguenti attività:

- **taxi**;
- **scuole di guida**, a fini di formazione;
- attività di **leasing o noleggio**;
- **rappresentanti** di commercio.

Spese relative alle autovetture

La detrazione forfetaria dell'Iva al 40% riguarda le seguenti spese.

- **Acquisto e importazione di autovetture**
- **Leasing, noleggio** e simili,
- acquisto e importazione dei relativi **componenti e ricambi**,
- prestazioni di impiego, custodia, manutenzione, riparazione e simili,
- acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti.

Pedaggi autostradali

L'Iva sui **pedaggi autostradali** delle autovetture rimane indetraibile.

Rivendita autovettura

A nostro parere, in base ai principi generali, in caso di successiva rivendita dell'autovettura l'assoggettamento ad Iva interesserà solo il 40 % del prezzo di cessione dell'autovettura, anche se non mancano pareri discordanti.

Decorrenza

La detrazione forfetaria del 40 % è applicabile **per gli acquisti effettuati dal 27 giugno 2007**.

FISCO PRATICO magazine

Luglio 2007

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Invio telematico dei corrispettivi

Invio telematico

La legge ha introdotto l'obbligo **dell'invio telematico dell'ammontare dei corrispettivi giornalieri** per tutti i contribuenti soggetti all'emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.

Decorrenza

L'invio telematico riguarda le operazioni effettuate dal **primo luglio 2007**.

Termini di invio

Il termine per l'invio dei corrispettivi dipende dalla **periodicità** della liquidazione Iva, ad eccezione delle imprese della grande distribuzione.

Più precisamente, le scadenze sono le seguenti.

- **soggetti mensili:**

Invio telematico dei corrispettivi entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento;

- **soggetti trimestrali:**

Invio telematico dei corrispettivi entro il giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento

- **Imprese della grande distribuzione:**

Invio telematico dei corrispettivi settimanali entro il quinto giorno lavorativo della settimana successiva.

Primo Invio

- **Imprese della grande distribuzione:** 25 settembre 2007;

- altre imprese con corrispettivi 2006 **superiori a Euro 6.000.000:** 25 ottobre 2007;

- altre imprese con corrispettivi 2006 **superiori a Euro 600.000** ma non superiori a Euro 6.000.000: 25 novembre 2007;

- altre imprese con corrispettivi 2006 **fino a Euro 600.000** (indipendentemente dalla periodicità di liquidazione IVA): **25 marzo 2008;**

- imprese che iniziano l'attività nel 2007: 25 marzo 2008.

I dati da trasmettere con il primo invio riguardano i corrispettivi conseguiti **dal primo luglio 2007 fino all'ultimo giorno utile del periodo di riferimento dell'invio** (trimestre, mese o settimana).

Modalità

L'invio telematico dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuato:

- **direttamente** dal soggetto interessato (in tale modalità rientra, in particolare, l'invio tramite il registratore di cassa appositamente predisposto), ovvero
- tramite gli **intermediari abilitati** alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Contenuto

I dati da trasmettere sono i seguenti:

- il **codice fiscale** del soggetto interessato;
 - il numero identificativo del **punto vendita;**
 - l'ammontare complessivo dei **corrispettivi giornalieri** delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi, inclusi quelli per i quali è emessa fattura.
- Non devono essere comunicati i corrispettivi relativi alle cessioni di beni strumentali e di immobili.